

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 1996, N. 5

**Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11
“Interventi a favore di popolazioni di stati
[extracomunitari]¹ colpiti da eventi bellici, calamitosi o in
condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali”^{2 3}**

Art. 1

1. *(omissis)*⁴

Art. 2

1. *(omissis)*⁵

Art. 3

1. *(omissis)*⁶

Art. 4

1. *(omissis)*⁷

¹ Parola soppressa dall'art. 1 della l.r. 16 febbraio 2007, n. 1.

² Pubblicato in B.U. 10 dicembre 1996, n. 55.

³ Si veda, per le modifiche, la l.r. 16 febbraio 2007, n. 1.

⁴ Modifica il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 30 maggio 1993, n. 11.

⁵ Sostituisce l'art. 2 della l.r. 30 maggio 1993, n. 11.

⁶ Sostituisce l'art. 3 della l.r. 30 maggio 1993, n. 11.

⁷ Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 30 maggio 1993, n. 11.

Art. 5

1. *(omissis)*⁸
2. *(omissis)*⁹

Art. 6

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme di cui alla presente legge con le norme contenute nella legge regionale 30 maggio 1993, n. 11.

⁸ Modifica il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 30 maggio 1993, n. 11.

⁹ Modifica la lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 30 maggio 1993, n. 11.